



**REPUBBLICA ITALIANA**

**130/2021**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE**

**CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere rel.

ha adottato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **55629** del ruolo generale, proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna

**contro**

**Valdiserri Paolo**, nato a Bologna il 15 gennaio 1969 (c.f. VLDPLA69A15A944Q), rappresentato e difeso dal' Avv. Antonino Morello (c.f. MRLNNN46T07D205W – pec. studiolegale@pec.studiolegalermp.com) e dall'Avv. Barbara Simoni (c.f. SMNBRR74P53A944C – pec. bsimoni@pec.studiolegalermp.com) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Grez ed Associati s.r.l. in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n.18 (pec. st.grez@pec.it)

**avverso e per la riforma**

della sentenza n. 72/2019/R del 6 maggio 2019 della Corte dei conti, Sezione

Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4.2.2021, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, nonché i difensori della parte, come da verbale di udienza.

### **FATTO**

Il Procuratore regionale dell'Emilia-Romagna ha impugnato l'epigrafata sentenza, con la quale è stata rigettata la richiesta risarcitoria formulata nei confronti del Prof. Paolo Valdiserri, di € 124.260,00, in favore dell'Università di Bologna, pari ai compensi percepiti per il presunto espletamento di attività libero professionale, pur nella sua qualifica di ricercatore a tempo pieno presso la Facoltà di Ingegneria ed Architettura dal 2004 al 2016.

La Sezione territoriale ha dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento erariale, in relazione ai compensi percepiti prima del 26 gennaio 2013 (quinquennio antecedente la data di notifica dell'invito a dedurre), non ritenendo sussistente l'occultamento doloso del danno contestato dalla Procura regionale, rigettando per il resto la domanda risarcitoria in quanto il Valdiserri ha sempre presentato, per gli incarichi espletati, specifiche domande di autorizzazione e/o comunicazione sui modelli predisposti dall'amministrazione di appartenenza.

Sebbene la Procura abbia ritenuto tali autorizzazioni prive di effetto, atteso il carattere incompatibile dell'attività extra-istituzionale esercitata, la Sezione ha reputato non comprovato il carattere libero professionale, abituale e continuativo, in quanto, da un lato, il mero possesso della partita IVA non costituisce indice dello svolgimento di attività extra-istituzionale di carattere libero professionale, e, dall'altro, l'esiguità degli importi delle prestazioni contestate e non coperte da prescrizione non costituisce, di per sé, sicura prova di un' *“attività libero professionale a carattere continuativo”*.

Con il sopra citato appello è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'occultamento doloso del danno che, invece, la Procura insiste nel ritenere perfezionato, attesa la mancata informazione all'Ateneo bolognese dell'espletamento della complessiva attività professionale, la qual cosa prescinderebbe dall'avvenuta autorizzazione degli incarichi singolarmente considerati.

L'amministrazione universitaria, secondo la prospettazione dell'appellante, non avrebbe mai potuto avvedersi che le singole attività, per le quali era stata chiesta autorizzazione, integrassero una vera e propria attività libero professionale.

Con il secondo motivo di appello la Procura si è ampiamente soffermata sulle ragioni per le quali può ritenersi che il Valdiserri svolgesse attività libero professionale, tenuto conto che lo stesso ha espletato n. 110 incarichi dal 2006 al 2016, di cui 21 dal 2013 al 2016, avendo, fra l'altro, la normativa nazionale, delineato una nozione molto lata di attività professionale.

Con il terzo motivo ha evidenziato che il controllo rimesso all'amministrazione universitaria, in sede di rilascio delle autorizzazioni, non esclude un dolo di gestione ovvero una colpa grave in capo al docente universitario che svolge comunque un'attività incompatibile con il proprio regime lavorativo, non potendo trovare, la conservazione della partita Iva, sponda nelle decisioni della Giunta di Ateneo che, invero, si è limitata, nel 1999, a consentire la conservazione della partita IVA per coloro che passavano da tempo definito a tempo pieno, per consentire l'esaurimento dell'attività di fatturazione pregressa.

Ha poi argomentato, con riferimento all'orientamento ANAC ed alla nota di indirizzo del MIUR, che danno contezza delle incertezze interpretative relative alla fattispecie in discussione, pure citate in sentenza quale elemento a discolta dell'appellato, nel senso che le stesse non possono aver inciso sull'atteggiamento psicologico dell'appellato, in quanto successive al 2016.

Ha sottolineato, inoltre, che le aperture previste dalla l. 240/2010, in materia di incarichi esterni autorizzabili ai docenti universitari, non hanno intaccato il divieto di svolgere attività libero professionale.

Si è costituito l'appellato, confutando i motivi di ricorso proposti dalla Procura in ordine al supposto occultamento doloso del danno, in quanto non provato.

Al riguardo ha sottolineato il passaggio della sentenza di prime cure che ha argomentato in ordine all'assenza di colpa grave proprio in ragione delle numerose comunicazioni e richieste di autorizzazioni effettuate dal docente, relative ad ogni singolo incarico.

Con riferimento al secondo motivo ha argomentato sull'esiguità degli incarichi, in ragione dell'arco temporale contestato, e sulla media del volume di affari prodotto.

Anche con riferimento al terzo motivo di ricorso ha evidenziato di non aver mai nascosto all'Ateneo bolognese il possesso della partita IVA, ponendo in risalto l'ambiguità della norma, e, soprattutto, la sua buona fede, avendo chiuso, immediatamente, la partita IVA a seguito della comunicazione effettuata dal Rettore in data 16 giugno 2016.

Con riferimento, infine, a quanto argomentato dalla Procura in ordine all'atto di indirizzo del MIUR e alle indicazioni dell'ANAC del 2017, ha evidenziato che le stesse hanno effettuato una ricognizione delle fonti, concludendo sulla necessità di una disciplina unitaria, ponendo in evidenza che, proprio in ragione delle autorizzazioni concesse, vi sarebbe da escludere la mancanza di intenzionalità nella violazione dei propri doveri di servizio e la conseguente assenza di colpa grave.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le contrapposte tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni, come da verbale d'udienza.

## **DIRITTO**

**1.** L'appellante ha, in primo luogo, censurato il passaggio motivazionale contenuto nel punto 6 della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione per il danno contestato relativamente al periodo 2006 - gennaio 2013.

Il motivo di appello non può essere accolto.

La Procura ha sostenuto che il fatto contestato riguarda l'espletamento di un'attività professionale che prescinde dalla circostanza dell'avvenuta autorizzazione e/o comunicazione dei singoli incarichi all'amministrazione datrice di lavoro; argomentazione, invece, evidenziata dal giudice di prime cure al fine di escludere la sussistenza di un doloso occultamento del danno.

Secondo la prospettazione di parte attrice, nel caso di specie, emergerebbe una condotta omissiva concretizzantesi nel silenzio intenzionale e preordinato a nascondere lo *status* incompatibile con il proprio regime a tempo pieno.

La tesi suesposta, alla luce degli atti di causa, non può essere condivisa.

E' noto, infatti, che gli arresti giurisprudenziali hanno più volte ribadito che, ai fini della decorrenza dell'illecito erariale, deve darsi rilevanza, ex art. 2935 c.c., al momento della cd "*conoscibilità obiettiva*" del fatto dannoso da parte dell'amministrazione danneggiata, che deve essere individuato nel momento in cui il creditore sia posto nelle condizioni, usando il criterio dell'ordinaria diligenza, di conoscere il pregiudizio subito.

A tal riguardo, se è vero che, nelle richieste di autorizzazioni, l'appellato non fa mai riferimento al possesso della partita IVA, è anche vero che tale circostanza non è mai stata occultata, né l'amministrazione è mai stata posta, dallo stesso appellato, nell'impossibilità fattuale e giuridica di accertare tale circostanza.

Pertanto, pur a voler astrattamente ipotizzare un doloso "silenzio" dell'appellato, nella richiesta di autorizzazione, in ordine alle modalità di esercizio delle attività autorizzande, non è possibile intravedere, nella complessiva condotta contestata, una concorrente attività preordinata ad occultare dolosamente la fattispecie causativa di danno erariale.

Ed invero, di fronte alle reiterate richieste di autorizzazione, l'amministrazione universitaria ben avrebbe potuto, mediante le ordinarie competenze alla stessa demandate, procedere ad acquisire eventuali informazioni in ordine alle modalità di esercizio delle copiose attività autorizzate e/o comunicate da parte del Valdiserri ed al

conseguente accertamento in ordine al possesso della partita IVA ed alle modalità di utilizzo della stessa.

Vale la pena ricordare, infatti, che l'art.53, comma 11, del d.lgs.165/2001 prevede che, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi, i soggetti eroganti debbano comunicare l'ammontare di dette erogazioni ai dipendenti pubblici all'amministrazione di appartenenza che, a sua volta, è tenuta a comunicare tali compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Agli atti non vi è prova delle comunicazioni effettuate dagli enti conferenti gli incarichi e delle successive comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica (in quanto mai richieste in sede istruttoria); pur tuttavia, appare verosimile ritenere - in assenza di prova contraria - che, alla luce di tali prescritti adempimenti, l'amministrazione universitaria avesse a disposizione tutti gli elementi - usando l'ordinaria diligenza sottesa all'assolvimento di propri obblighi istituzionali - per verificare l'entità dei compensi percepiti ed il regime in base ai quali le attività autorizzate sono state effettivamente svolte.

**2.** Deve, invece, accogliersi il secondo motivo di ricorso relativamente alla acclarata violazione, da parte dell'appellato, del divieto di svolgere attività professionale.

Sul punto il collegio deve, in primo luogo, osservare che non è in discussione la circostanza che il Valdiserri abbia ottenuto l'autorizzazione per l'espletamento degli incarichi, bensì il fatto che gli stessi siano stati espletati in regime di attività libero-professionale, e, pertanto, del tutto incompatibile con lo *status* di docente a tempo pieno.

Pertanto, ciò che rileva, nel caso di specie, non è la natura degli incarichi autorizzati, bensì il carattere dell'attività espletata, che non avrebbe, per come organizzata dall'appellato, i caratteri della mera occasionalità, bensì quelli della abitualità e della professionalità.

Ciò, secondo la Procura appellante, sarebbe dimostrato dal possesso della partita IVA e dal volume di affari extra-istituzionali realizzati, sia se si considera il decennio

interamente contestato, sia il triennio 2013-2016, al netto, pertanto, del periodo coperto da prescrizione.

Al contrario, la sentenza impugnata, dopo aver dato rilevanza alla circostanza che il Valdiserri abbia comunque ottenuto l'autorizzazione per i singoli incarichi effettuati - in alcuni casi ritenendo che gli stessi sarebbero stati comunque liberamente esercitabili - ha posto in evidenza la circostanza che il mero possesso della partita IVA non sarebbe elemento sufficiente per ritenere comprovato lo svolgimento di attività professionale, vietata dalla legge, così come non lo sarebbe l'iscrizione previdenziale alla cd. Gestione separata INPS.

Ha posto in evidenza, poi, che gli importi delle prestazioni contestate e non coperte da prescrizione non appaiono, di per sé sole, sicura prova di un'attività libero-professionale di carattere continuativo ed abituale.

Al riguardo il Collegio ritiene che le argomentazioni del giudice di prime cure non prendano in considerazione alcuni aspetti fondamentali della vicenda contestata.

In primo luogo, è del tutto irrilevante la circostanza che, fra le attività esercitate, vi fossero alcune liberamente espletabili, in quanto tale aspetto non incide sul dato contestato, vale a dire l'esercizio di attività libero professionale in violazione dei divieti di cui all'art. 11, comma 4, lett.a) del d.p.r. 382/80 ed all'art.6, comma 9, della l. 240/2010.

Se così non fosse, vi sarebbe un indubbio privilegio per i professori a tempo pieno a scapito di quelli a tempo definito, che potrebbero effettuare tali prestazioni cumulando i vantaggi tipici del dipendente pubblico a tempo pieno (con il relativo correlato stipendio) con quelli inerenti l'esercizio dell'attività professionale.

Sotto altro profilo, il Collegio concorda nel ritenere che il mero possesso (ma non il concreto utilizzo) della partita IVA sia irrilevante; tuttavia, per le ragioni che seguono, il Collegio ritiene anche che l'esercizio di attività, qualunque essa sia, correlata al possesso di partita IVA, sia preclusa ai professori universitari a tempo pieno.

Non va dimenticato, infatti, che per lo svolgimento di attività occasionale non c'è alcun bisogno di procedere all'apertura della partita IVA, in quanto, sotto il profilo fiscale, i redditi percepiti a tale titolo rientrano fra i cd "redditi diversi", inquadrati nell'art.67 TUIR, con il solo limite di iscrizione - per il lavoratore occasionale - alla Gestione separata INPS, qualora annualmente non superiori ad € 5.000,00.

Invece, l'apertura della partita IVA è subordinata ad una espressa manifestazione di volontà dei soggetti che intendono intraprendere un'attività professionale.

L'art.35 del d.p.r. 633/72, infatti, prevede espressamente che *"I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto."*

I successivi commi, poi, descrivono pedissequamente il contenuto della dichiarazione di inizio attività, che si sostanzia, appunto, in una esplicita manifestazione di volontà, volta ad avviare una attività professionale nel territorio dello Stato, nell'indicazione di una determinata sede ove viene svolta tale attività e nell'indicazione specifica del settore di attività che si intende svolgere.

Tale disposizione, in stretta correlazione con l'art. 5 dello stesso disposto normativo - che individua la nozione di esercizio di arti e professione abituale - appare idonea, a parere del Collegio, ad individuare, nella dichiarazione di apertura della partita IVA, una chiara volontà del dichiarante di procedere a svolgere, in forma abituale, una determinata attività professionale.

D'altronde, i redditi derivanti dall'esercizio di tale attività rientrano fra quelli di cui all'art. 53 del TUIR, vale a dire quelli *"...di lavoro autonomo intesi come 'quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI....'"*

La fattispecie in esame, ad ogni buon conto, non sfugge ad una valutazione diversa rispetto a quella effettuata dal giudice di prime cure, anche analizzando, in concreto, come richiesto da una parte della giurisprudenza contabile, il complesso delle attività poste in essere dall'odierno appellato.

E valga il vero.

In primo luogo rileva il Collegio che il giudice di prime cure ha dato rilevanza agli importi delle prestazioni contestate, che non apparirebbero, di per sé soli, in ragione del volume limitato, sicura prova di attività libero professionale di carattere continuativo ed abituale.

Tuttavia, nell'ambito della complessiva attività di valutazione, il Collegio ritiene che il giudice di prime cure non abbia tenuto in debito rilievo alcuni aspetti determinanti.

Ed infatti, in merito alla natura dell'attività effettuata, si ritiene che la Sezione territoriale avrebbe dovuto considerare l'intero arco temporale contestato e non solo quello non coperto dal periodo di prescrizione, atteso che il carattere o meno dell'abitualità e della professionalità dell'attività effettuata dal Valdiserri non può evincersi dal mero dato annuale, ovvero mediante una visione frazionata delle annualità esaminate, dovendosi, invece, dedurre dal compendio dell'intero periodo posto alla concreta attenzione probatoria e dalla complessiva attività esercitata nel corso del tempo.

Se ciò è vero, deve darsi adeguato rilievo al dato evidenziato dalla Procura appellante, che ha individuato circa 110 attività espletate, in regime di partita IVA, dall'odierno appellato, di cui 21 nel triennio 2013/2016, dato, ad ogni buon conto, anch'esso non trascurabile.

Sotto altro e dirimente profilo, poi, va sottolineato che il giudice di prime cure, nella valutazione economica delle predette attività, ha preso in considerazione il solo dato relativo al reddito di lavoro autonomo prodotto e non al totale dei compensi dell'attività professionale esercitata, che ammonta, per il periodo 2006/2016, ad € 190.254,00 e ad € 59.180,00, per il periodo 2013/2016; importi di gran lunga superiori a quelli presi in riferimento dalla sentenza impugnata ed estremamente significativi, soprattutto in considerazione della concorrente attività di dipendente pubblico e della totalizzante attività di didattica e di ricerca, che dovrebbe permeare l'attività del ricercatore a tempo pieno, lì dove, fra l'altro, è pacifico che gli incarichi non sono stati espletati in stretta correlazione con il ruolo istituzionale rivestito.

Non è stato tenuto in debita considerazione, infatti, il complesso delle spese sostenute dal Valdiserri, che sono state scomutate dal reddito complessivo dello stesso.

Tali spese, invero, sono state adeguatamente valorizzate dal Valdiserri stesso nelle dichiarazioni dei redditi annualmente presentate e defalcate dal reddito imponibile proprio in ragione dell'attività professionale espletata.

Infatti, dalla lettura delle dichiarazioni in questione, è agevole desumere, quale naturale conseguenza, che il predetto svolgesse attività professionale di natura abituale, in quanto, oltre a dichiarare, nell'ambito del Modello Unico, i redditi annualmente percepiti per l'esercizio di lavoro autonomo (abituale), indicando il codice di attività "711210", che identifica le "attività degli studi di ingegneria", ha portato in detrazione annualmente una serie di spese (a mero titolo esemplificativo: spese di rappresentanza, spese relative agli immobili, indicate nel quadro RE10, consumi vari, quote di ammortamento per l'acquisto di beni, nonché altre ed ulteriori spese documentate al di fuori di quelle per vitto ed alloggio, oggetto di separata voce, nonché, in alcuni anni, addirittura compensi erogati a soggetti terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale espletata), che non potrebbero essere detratte dal reddito imponibile in caso di prestazione di attività occasionale e non abituale, né, tantomeno, nel caso di redditi da lavoro dipendente.

Tali elementi, adeguatamente valorizzati, inducono il Collegio a ritenere che il Valdiserri svolgesse attività professionale incompatibile con lo *status* di professore a tempo pieno, attività che, pertanto, nel suo complesso, non avrebbe mai potuto essere autorizzabile dall'amministrazione di appartenenza.

Nel caso di specie, pertanto, tutte le prestazioni effettuate, qui contestate dalla Procura appellante, sono state fatturate nell'esercizio della propria attività professionale, che risulta essere stata svolta in contrasto con la norma primaria, che vieta al docente universitario a tempo pieno di svolgere attività professionale.

Né i dubbi interpretativi indicati nel Piano Anticorruzione ANAC 2017 e della circolare MIUR n. 39 del 2018, pure richiamate nella sentenza impugnata e nella memoria difensiva, si attagliano al caso di specie, giacchè, appunto, i predetti atti si limitano a fare il punto della situazione, alla luce anche delle evoluzioni giurisprudenziali.

La circolare del MIUR, fra l'altro, affronta la questione soprattutto in un'ottica futura, sulla scorta della considerazione (ma meramente assertiva e non suffragata da alcuna motivazione, né giuridicamente, né fiscalmente) che *"...l'utilizzo della partita IVA sarà fiscalmente sempre più necessario, atteso che aziende ed enti pubblici sono sempre più restii ad erogare compensi a soggetti che ne sono sprovvisti (ad esempio per la diffusione del sistema di fatturazione elettronica)..."*.

**3.** Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la Procura ha censurato le considerazioni del primo giudice in ordine alla irrilevanza delle autorizzazioni e delle comunicazioni effettuate ai fini della valutazione dell'elemento psicologico, è fondato.

Invero, dal complesso dell'attività di indagine e della conseguente analisi della documentazione versata, emerge una palese superficialità dell'appellato, in ragione della estrema chiarezza dei precetti normativi violati e della ben nota differenza, nella peculiare disciplina del rapporto di lavoro dei docenti universitari, fra tempo pieno e tempo definito, che, appunto, avrebbe dovuto essere ben chiara anche all'odierno appellato, che, invero, ha mostrato di avere piena conoscenza della disciplina in materia di incarichi

extra-istituzionali, trascurando, in maniera estremamente negligente, la verifica circa la compatibilità dell'attività effettuata con i divieti derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Se è vero che l'amministrazione non ha mai effettuato verifiche e controlli finalizzati ad accertare la natura del complesso dell'attività esercitata dal Valdiserri, tale circostanza non poteva essere sottovalutata dall'odierno appellato, che ben avrebbe dovuto essere a conoscenza degli obblighi - e non solo dei diritti - correlati al rapporto di lavoro ovvero, quanto meno, avere una obiettiva contezza delle conseguenze derivanti dall'espletamento dell'attività in via abituale e organizzata.

Giova evidenziare, pertanto, che, nel caso di specie, non rilevano, come osservato dalla Procura regionale, le autorizzazioni richieste ed accordate dall'amministrazione di appartenenza, come ha avuto modo di rimarcare la giurisprudenza contabile, secondo la quale *"...A fronte di tale divieto ope legis, lo stesso non poteva e non può dunque venir meno per una eventuale, ma illegittima, autorizzazione o presa d'atto (espressa o tacita) rettorale, in quanto un atto amministrativo (o un silenzio) non può notoriamente derogare alla legge, consentendo ciò che la legge vieta"* (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, 7 ottobre 2020, n.152).

**4.** In ordine al *quantum* risarcibile, va evidenziato che il Collegio, nel prendere atto della non contestazione, da parte della Procura regionale, della voce di danno relativa alle differenze stipendiali percepite, considerata autonoma fattispecie di danno cumulabile con quella oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, correlata al mancato riversamento dei compensi per le prestazioni non autorizzabili (vedasi in tal senso, sez. I Giurisdiz. Centr., 12 novembre 2019, n.250 e, più di recente, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 7 ottobre 2020, n.152), deve procedere alla quantificazione del danno relativamente alle sole annualità non coperte dalla prescrizione, vale a dire dal 2013 al 2016.

Anche in tale caso, tuttavia, dalla lettura dell'atto di citazione e dell'atto di appello, emerge che la Procura regionale ha proceduto a contestare le sole somme che hanno

costituito, alla luce delle dichiarazioni dei redditi presentate, il reddito di lavoro autonomo dichiarato dall'appellato e non l'entità complessiva dei compensi percepiti che, invero, avrebbero dovuto essere complessivamente riversati nelle casse dell'amministrazione in quanto, appunto, frutto di attività comunque non autorizzabili.

L'importo del danno, pertanto, già risulta sensibilmente ridotto, se solo si considera che, come emerge dal prospetto in atti, a fronte di € 59.180,00 percepiti, a titolo di compensi per le suddette attività, nel periodo 2013/2016, la Procura ne ha contestati esclusivamente € 37.266,00.

Dal danno così calcolato, tuttavia, il Collegio ritiene di detrarre un'ulteriore quota pari al 20%, ricorrendo al potere riduttivo dell'addebito, in ragione dell'inerzia mostrata al riguardo dall'Ateneo bolognese (e, conseguentemente, dei suoi organi istituzionali) che, nel corso degli anni e ben prima del 2016, avrebbero potuto, per il tramite di circolari ovvero mediante delle appropriate attività di controllo, procedere, alla luce delle numerosissime autorizzazioni richieste, ad impedire, anche in virtù delle considerazioni sopra indicate, il reiterarsi della condotta illecita posta in essere, ovvero, quantomeno, fornire delle adeguate direttive per meglio facilitare il contemperamento delle attività didattiche e di ricerca a tempo pieno con l'espletamento delle attività *extra officium*.

L'appello, pertanto, deve essere parzialmente accolto ed il ricorrente deve essere condannato al risarcimento del danno pari ad € 29.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di consumazione dell'illecito fino al deposito della sentenza di primo grado e interessi da tale data fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, ivi compreso quelle di primo grado, sono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca.

La riforma in parte qua della sentenza, impone anche l'annullamento del capo concernente il rimborso delle spese di difesa in favore della difesa del convenuto ai sensi dell'art. 186 c.g.c.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **55629** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 72/2019, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea relativamente alle annualità dal 2013 al 2016 e nella parte in cui ha liquidato le spese di difesa in favore della difesa del convenuto, condanna **Valdiserri Paolo** al risarcimento del danno nei confronti dell'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, nell'importo di € 29.000,00 (ventinovemila/00), oltre rivalutazione monetaria dalla data di consumazione dell'illecito fino al deposito della sentenza di primo grado e interessi da tale data fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.2.2021.

L'ESTENSORE

F.to Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata il 16 aprile 2021

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvisè Rota